

**CAPITOLATO SPECIALE**

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI**

**CIG: 723848177B**

La presente polizza è stipulata tra

<b>Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia</b>
<b>Protezione Civile della Regione</b>
<b>Via Natisone 43</b>
<b>33057 Palmanova (UD)</b>

e

<b>Società Assicuratrice</b>
<b>Gli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio, in persona del Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's di Londra</b>

Durata del contratto

<b>Dalle ore 24.00 del:</b>	<b>26/11/2017</b>
<b>Alle ore 24.00 del:</b>	<b>26/05/2019</b>

Polizza n. A2LIA016471

SERVIZI ASSICURATIVI PER LA PROTEZIONE CIVILE  
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi

---

## DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

<b>Assicurazione:</b>	il contratto di assicurazione;
<b>Polizza:</b>	il documento che prova l'assicurazione;
<b>Contraente:</b>	la Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia - Protezione civile della Regione;
<b>Assicurato:</b>	<p>gli operatori di protezione civile ai sensi dell'art. 10, lett. f) della LR 64/86 e art. 7 Legge Regionale 11/2011, e cioè</p> <p>a. i volontari siano essi: i volontari dei Gruppi comunali di protezione civile; i volontari delle Associazioni di volontariato iscritte nell'elenco regionale, in attività autorizzate dalla Protezione civile della Regione; i volontari singoli ad alta specializzazione iscritti nell'elenco regionale, allorché vengano attivati dalla Protezione civile della Regione;</p> <p>b. i dipendenti siano essi: i dipendenti della Protezione civile della Regione, sia a tempo indeterminato che determinato, i dipendenti di altre Direzioni o Enti locali di cui la Protezione civile della Regione si avvalga, il personale in somministrazione di lavoro temporaneo, ai sensi della L. 196/97 al servizio della Protezione civile della Regione;</p> <p>c. i Sindaci ed i soggetti, non rientranti nei punti precedenti, incaricati dal Sindaco o dai funzionari della Protezione civile della Regione, per operazioni di soccorso in emergenza o in vista di rischio di emergenza, ivi comprese persone che prestano la propria opera sulla base di un rapporto convenzionale o di collaborazione varia occasionale o continuativa con la Protezione civile della Regione, operatori del servizio civile che prestano la propria opera per la Protezione civile della Regione, beneficiari di assegni di ricerca e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture della Protezione civile della Regione.</p> <p>I suddetti soggetti possono svolgere le attività oggetto della presente polizza anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi, ed avvalendosi di Terzi (persone fisiche e giuridiche).</p>
<b>Società:</b>	l'Impresa assicuratrice;
<b>Premio:</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
<b>Rischio:</b>	la possibilità che si verifichi il sinistro;
<b>Sinistro:</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
<b>Indennizzo:</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Cose:</b>	sia gli oggetti materiali sia gli animali.
<b>Mercedi:</b>	Ammontare delle retribuzioni lorde, al netto delle ritenute per oneri Previdenziali a carico dell'Assicurato, risultanti da libri paga Corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL).
<b>Stipendi:</b>	ammontare totale delle retribuzioni lorde, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'Assicurato, risultanti da libri paga

SERVIZI ASSICURATIVI PER LA PROTEZIONE CIVILE  
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi

---

	corrisposte al personale non compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL).
<b>Retribuzioni:</b>	la somma delle Mercedi e degli Stipendi.

## DESCRIZIONI GENERALI

### A - Somme e rischi assicurati

La Società, sulla base delle condizioni di assicurazione che seguono, presta l'assicurazione, fino alla concorrenza delle somme indicate nell'articolo 2 del Capitolo 2 della presente polizza, per le conseguenze della Responsabilità Civile, ai sensi di Legge, derivante agli assicurati in relazione all'attività di protezione civile svolta, che qui di seguito viene descritta, comprese tutte le operazioni accessorie, sussidiarie e/o complementari, nessuna esclusa né eccettuata, ovunque, nell'ambito della validità territoriale della polizza.

### B - Descrizione dell'attività

La seguente descrizione viene riportata a titolo esemplificativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità degli assicurati, salve le esclusioni espressamente menzionate.

Le attività di protezione civile previste dal presente capitolato ed oggetto di assicurazione sono così individuate:

- a) prevenzione, intendendo come tale ogni azione tendente alla riduzione di rischi di origine naturale o antropica a salvaguardia delle persone, dei beni e dell'ambiente. Comprende attività pianificatorie, programmatiche, ricognitive operative sul territorio;
- b) addestramento e formazione, intendendo come tale ogni azione volta a mantenere e migliorare le conoscenze tecniche e le capacità operative dei volontari di protezione civile, ivi compresa la manutenzione ordinaria della sede, dei mezzi e delle attrezzature in dotazione, nonché gli incontri e riunioni di lavoro organizzati dalla Protezione civile della Regione o da altri Enti riguardanti il settore della protezione civile;
- c) esercitazione, intendendo come tale ogni azione svolta congiuntamente da volontari appartenenti a più Gruppi comunali e/o ad Associazioni di volontariato, in stretto contatto con la Protezione civile della Regione ed avente il fine di migliorare, attraverso la simulazione di stati di emergenza, le conoscenze tecniche ed operative dei volontari in previsione di futuri impegni in situazioni di emergenza;
- d) emergenza e rischio di emergenza, intendendo come tale ogni azione che, al verificarsi di eventi calamitosi di qualsiasi natura, sia volta al soccorso delle popolazioni, all'accertamento e mitigazione dei danni, nonché al ripristino del territorio in condizioni di sicurezza;
- e) attività di supporto di protezione civile richieste dal Sindaco, secondo le procedure previste dalla Protezione civile della Regione;
- f) tutte le attività di protezione civile che "ope legis " vengono attribuite in corso di contratto alla Protezione civile della Regione.

## **CAPITOLO 1: CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

### **Art. 1 - Oggetto della garanzia**

SERVIZI ASSICURATIVI PER LA PROTEZIONE CIVILE  
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi

---

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta, così come descritta al capitolo "Descrizioni generali" o durante il percorso dall'abitazione al luogo di intervento o viceversa, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato deve rispondere.

L'operatività della garanzia assicurativa è subordinata, per quanto riguarda i dipendenti di Pronto Intervento (v. Capitolo 4) della Protezione civile della Regione, unicamente al verificarsi del fatto dannoso durante l'efficacia della presente polizza, mentre per i dipendenti Non di Pronto Intervento la garanzia assicurativa è operante dal momento in cui viene compilato e firmato dal Direttore centrale della Protezione civile della Regione il Registro di cui al Capitolo 4, art. 1.1.2 della presente polizza. La garanzia assicurativa è valida per il periodo indicato nel suddetto registro.

Per quanto riguarda i volontari le garanzie assicurative sono operanti dal momento in cui viene compilato l'apposito registro cronologico assicurativo e cessano alle ore 24 del giorno stesso. Tale registro deve essere firmato dai Sindaci, per i volontari appartenenti ai Gruppi comunali, e dai Presidenti, per le Associazioni, precisando che le attività autonomamente organizzate dalle Associazioni di volontariato devono essere preventivamente autorizzate dalla Protezione civile della Regione: tale autorizzazione deve essere allegata al registro cronologico assicurativo.

Relativamente al personale impegnato in attività di repressione degli incendi boschivi, fa fede ai fini assicurativi anche l'apposita scheda di intervento, che deve essere compilata e firmata dal personale Corpo Forestale Regionale responsabile delle operazioni di spegnimento.

Per quanto riguarda infine la garanzia assicurativa a favore degli altri soggetti di cui al punto c) della definizione di "Assicurato", la copertura assicurativa è operante dal momento in cui viene compilato e firmato dal Direttore centrale della Protezione civile della Regione il Registro di cui al Capitolo 4, art. 1.1.2 della presente polizza: la garanzia assicurativa è valida per il periodo indicato nel suddetto registro.

### **Art. 2 - Novero dei Terzi**

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto agli assicurati.

Si precisa inoltre che gli operatori assicurati di cui al presente articolo sono considerati terzi tra loro e rispetto all'Ente da cui formalmente dipendono, limitatamente ai danni da essi subiti per morte, o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 c.p.

Si precisa comunque che tutti gli assicurati sono considerati terzi per tutti i danni subiti quali cittadini in occasione della fruizione delle prestazioni e dei servizi erogati dal contraente.

### **Art. 3 - Esclusioni**

Dall'assicurazione R.C.T. sono esclusi i danni:

- a. da furto, ad eccezione della Responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a Terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature o ponteggi eretti dall'Assicurato, nell'ambito delle operazioni di protezione civile descritte alla lettera B della descrizione generale, o da suoi appaltatori o

SERVIZI ASSICURATIVI PER LA PROTEZIONE CIVILE  
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi

---

subappaltatori;

- b. ricollegabili ai rischi di Responsabilità Civile per i quali, in conformità alla Legge 24.12.1969, n. 990, e successive modificazioni, la Contraente/Assicurata sia tenuta all'assicurazione obbligatoria (veicoli a motore e macchine operatrici soggetti all'obbligo assicurativo di legge), nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, fermo restando che le aree all'interno di recinti, cantieri, stabilimenti, stabili, scuole, stabili in genere et "similia", o comunque ad essi contigue, si intendono convenzionalmente private;
- c. di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; da interruzione, impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.  
Tali danni sono tuttavia compresi in garanzia qualora siano provocati da rottura accidentale di condutture ed impianti, intendendosi per tale un evento improvviso ed imprevisto;
- d. derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, salvi i casi di committenza di lavori che ne richiedano l'impiego oppure quando l'utilizzazione si sia resa necessaria per l'espletamento delle attività di cui al punto B della descrizione generale;
- e. derivanti da spargimento di acqua o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture o guasti accidentali di impianti o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- f. di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli artt. n. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile, fatta eccezione per le eventuali strutture della Contraente adibite ad attività di studio, convegni, corsi di formazione professionale, foresterie, soggiorno e simili, sia per i terzi che per i Dipendenti, Amministratori, Consulenti della Contraente e loro familiari;
- g. a cose di terzi verificatesi in connessione con scioperi e tumulti nelle sedi di lavoro, salvo che l'assicurato non dimostri che gli stessi non sono conseguenti a detti scioperi e tumulti;
- h. alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- i. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. Si intendono altresì esclusi dall'assicurazione di RCT e RCO i danni derivanti da contaminazione con l'amianto e conseguenti agli effetti di campi elettromagnetici;
- j. conseguenti ad azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di colpa grave o dolo accertati con provvedimento definitivo dell'autorità competente.

SERVIZI ASSICURATIVI PER LA PROTEZIONE CIVILE  
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi

---

#### **Art. 4 – Estensioni**

La presente polizza copre anche i seguenti casi:

- A) Responsabilità civile derivante agli assicurati ai sensi dell'art. 2049 c.c. per lesioni e danni materiali cagionati a Terzi dagli operatori di protezione civile, commessi in relazione alla guida di mezzi di locomozione e di trasporto, macchine operatrici e natanti, con esclusione dei mezzi aerei, indipendentemente dalla proprietà dei mezzi stessi.

Nel caso lo stato di emergenza renda indispensabile la guida dei suddetti mezzi, l'assicurato è coperto dalla presente garanzia anche nel caso in cui non sia in possesso delle relative abilitazioni di legge.

La garanzia vale anche per i danni corporali subiti dalle persone trasportate.

Nel caso in cui l'assicurato, regolarmente autorizzato, guidi mezzi appartenenti al Sistema Regionale Integrato di protezione civile, e provochi, durante attività relative alla presente assicurazione e coordinate dalla Protezione civile della Regione, dei danni al mezzo stesso, la garanzia vale anche per tali danni, salvo che i mezzi non risultino già coperti da assicurazione casco.

Non sono considerati Terzi il conducente del veicolo e le persone non considerate Terze rispetto al medesimo ai sensi della Legge 990/1969 e successive modificazioni.

La garanzia è prestata con i seguenti limiti territoriali: Stati UE, Svizzera, Stato del Vaticano, Repubblica di San Marino in cui è consentita la libera circolazione nonché gli altri Paesi per i quali sia valida la "carta verde".

- B) Responsabilità civile dei dipendenti della Protezione civile della Regione derivante da un fatto involontario, verificatosi nell'esercizio dell'attività di progettazione e/o direzione dei lavori, per la realizzazione degli interventi urgenti di protezione civile effettuati ai sensi dell'art. 9, secondo comma della LR 64/86. L'assicurazione vale per la personale e diretta responsabilità del progettista e/o direttore dei lavori, dei collaboratori e degli assistenti ai lavori siano essi dipendenti regionali o degli Enti locali e consorziali. Siano considerati terzi, limitatamente alle lesioni personali, i titolari ed i dipendenti delle ditte appaltatrici cui viene affidata l'esecuzione dei lavori. La Società provvede a rimborsare le spese sostenute per la difesa in giudizio, nel caso in cui il giudizio si concluda con esclusione di responsabilità per l'assicurato. Sono esclusi dalla garanzia: le pretese risarcitorie che l'amministrazione regionale avanzasse verso gli assicurati per i danni subiti, nonché i danni alle opere sulle quali si realizzano i lavori.
- C) La Responsabilità civile di tutti gli operatori di protezione civile rientranti nelle definizioni del D. Lgs. 81/08 e successive modificazioni e/o integrazioni (tra cui il decreto interministeriale n. 159/2011 in tema di sicurezza per i volontari di protezione civile e successivo decreto attuativo e la L.R. 11/2011 che tra l'altro estende al Sindaco la normativa di cui al presente articolo e che quindi rientra anch'egli nel novero dei soggetti assicurati), che siano chiamati a rispondere di danni, anche ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e/o integrazioni, arrecati a terzi e ad altri operatori di protezione civile durante le attività coperte dalla presente assicurazione entro i limiti del massimale convenuto in polizza per sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità di Amministratori/Dirigenti/Dipendenti in genere con la Contraente/Assicurata o fra di loro.
- D) La Responsabilità civile di stagisti, tirocinanti, i beneficiari di assegni di ricerca e i soggetti anche minorenni che nell'ambito di progetti di informazione/formazione rivolti alla popolazione sulle tematiche della sicurezza e realizzati in collaborazione con la Protezione Civile della Regione, dai Gruppi comunali o dalle Associazioni di volontariato di Protezione Civile o da altri Enti comunque autorizzati dalla Protezione Civile della Regione, partecipano

SERVIZI ASSICURATIVI PER LA PROTEZIONE CIVILE  
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi

---

alle attività di cui al punto B delle descrizioni generali della presente polizza, che agli effetti della garanzia sono quindi da considerarsi assicurati.

- E) A parziale deroga dell'art. 2 del presente Capitolo, la responsabilità civile per i danni arrecati agli effetti personali di proprietà degli operatori di protezione civile, purché il valore del danno sia superiore alla somma di 300,00 Euro.
- F) La Responsabilità derivante dalla partecipazione a convegni, stages e simili manifestazioni.
- G) La Responsabilità derivante dalla gestione di punti di somministrazione pasti durante l'attività di protezione civile (sia in emergenza, sia in attività esercitativa/addestrativa) compresi i casi di avvelenamento da cibo e bevande guaste.

Comprende inoltre la responsabilità per i danni derivanti da:

- H) esistenza di servizi di sorveglianza, anche armata;
- I) proprietà ed uso di cani utilizzati nelle attività di protezione civile;
- L) circolazione ed uso di velocipedi e ciclomotori senza motore, esclusi comunque i danni subiti dalle persone che ne fanno uso;
- M) organizzazione e partecipazione a fiere, mostre, esposizioni e manifestazioni varie, compresi i danni derivanti dall'allestimento e smontaggio degli "stands", nonché dalle operazioni di carico e scarico. L'assicurazione comprende i danni cagionati a beni mobili ed immobili di Terzi, in consegna e non della Contraente, durante le manifestazioni suindicate da incendio, esplosione e scoppio di cose di proprietà della Contraente stessa o da essa detenute, compresi i danni cagionati all'Ente organizzatore, alla proprietà dell'immobile ove la manifestazione si svolge ed ai Terzi espositori;  
Si prende inoltre atto che la Società rinuncia ad esperire l'azione di rivalsa, di cui all'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti dei Terzi espositori e dell'Ente Organizzatore;
- N) organizzazione di convegni, congressi, seminari ed altri simili eventi, anche con esposizione e/o utilizzo di materiale proprio e/o di Terzi, visite ad impianti ed installazioni proprie e/o di Terzi, concorsi ed iniziative a carattere educativo nelle scuole e non.

Sono altresì inclusi i:

- O) danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi o comunque dalla impossibilità di fruire di beni o servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

## **CAPITOLO 2: DENUNCIA DEL SINISTRO E CRITERI DI INDENNIZZABILITA'**

### **Art. 1 – Denuncia di sinistro – Obblighi dell'assicurato**

In deroga a quanto previsto dall'art. 1913 del Codice civile l'Assicurato è obbligato, salvo giustificati motivi, a denunciare il sinistro entro 30 giorni dall'avvenuto sinistro o dal momento in cui l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza.

### **Art. 2 – Limiti di risarcimento**

Si convengono i seguenti limiti di indennizzo per ogni sinistro:

- Euro 7.500.000,00 per ogni sinistro

SERVIZI ASSICURATIVI PER LA PROTEZIONE CIVILE  
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi

---

con il limite di

- Euro 7.500.000,00 per ogni persona danneggiata e
- Euro 7.500.000,00 per danneggiamenti a cose.

Per i danni da inquinamento accidentale la garanzia viene prestata con un limite massimo per sinistro e per anno assicurativo di Euro 1.000.000,00 e con l'applicazione di uno scoperto del 5% per ogni sinistro, con il minimo di Euro 2.500,00.

La Società, dovrà provvedere all'erogazione dell'indennizzo entro 180 giorni dalla denuncia del sinistro, salvo intervenuti procedimenti giudiziari sul sinistro medesimo.

### **CAPITOLO 3: NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE**

#### **Art. 1 - Durata del contratto**

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata in polizza e cesserà automaticamente, senza obbligo di disdetta, alla scadenza di detto periodo.

#### **Art. 2 – Proroga tecnica del contratto**

E' facoltà della Protezione Civile, con preavviso non inferiore a trenta giorni antecedenti la scadenza del contratto, richiedere una proroga tecnica dell'appalto, non superiore a n. 180 (centottanta) giorni, finalizzata al completamento delle procedure di gara per la selezione del nuovo affidatario del servizio stesso. L'eventuale proroga viene attivata a fronte della corresponsione del relativo corrispettivo e alle medesime condizioni contrattuali ed economiche di cui alla presente polizza.

#### **Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

Ferma l'operatività ed efficacia della copertura assicurativa dalle ore 24.00 del 26/11/2017, anche sotto riserva nelle more della stipula del contratto, il pagamento del premio assicurativo per la prima annualità sarà effettuato entro sessanta giorni dalla data di stipula del contratto.

Per gli anni successivi detto pagamento avverrà, in via provvisoria, entro 60 giorni dalla scadenza di ogni anno contrattuale.

Il suddetto pagamento effettuato in via provvisoria sarà regolato alla fine di ogni annualità secondo le modalità previste all'articolo 3 del presente capitolo.

Eventuali ritardi nel pagamento dei premi alle scadenze come sopra definite comporteranno la sospensione della garanzia, che riprenderà vigore dalle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto.

#### **Art. 4 - Regolazione premio**

Il premio convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio stabilito in polizza.

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni

SERVIZI ASSICURATIVI PER LA PROTEZIONE CIVILE  
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi

---

successivi alla emissione della relativa polizza di regolazione premio da parte della Società.  
Se nel termine di scadenza di cui sopra il contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la garanzia resta sospesa ai sensi dell'art. 1901 del C.C. fino alle ore 24 del giorno in cui il contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, rimanendo comunque salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto; il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto ad agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.

#### **Art. 5 - Validità territoriale**

La presente polizza si intende operante nel territorio europeo, inteso in senso geografico e non di appartenenza all'Unione Europea, salvo la possibilità di estendere i limiti territoriali della garanzia previa integrazione della presente polizza con relativa integrazione del premio. Gli eventuali indennizzi verranno corrisposti in Italia e in Euro.

#### **Art. 6 - Altre assicurazioni**

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni sullo stesso rischio.

In tal caso, per quanto coperto da assicurazione con la presente polizza ma non dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.

Per quanto invece sia coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia da altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C.

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

#### **Art. 7 - Rinuncia alla rivalsa**

Salvo il caso di dolo, la Società rinuncia al diritto di surrogazione spettante ai sensi dell'art. 1916 C.C. nei confronti di:

- associazioni, patronati ed enti in genere senza scopo di lucro, che possano collaborare con il contraente per le sue attività;
- enti locali facenti parte del Sistema regionale integrato di protezione civile;
- persone fisiche di cui il contraente si avvalga per le sue attività;
- persone giuridiche di cui il contraente si avvalga per le sue attività, ed a cui abbia rilasciato clausola di manleva preventivamente approvata dalla Società;
- dirigenti e dipendenti in genere per i fatti per i quali sia giudizialmente accertato con sentenza passata in giudicato non essere stati commessi con colpa grave.

#### **Art. 8- Variazione del rischio**

La Contraente si riserva la facoltà di richiedere tutte le variazioni (valori – consistenza – tipologia assicurativa) che si dovessero rendere necessarie, anche per l'adeguamento a nuove norme, nel corso della validità delle polizze.

Qualora, nel corso del contratto, si verificano variazioni che modificano il rischio, la Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società.

Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la Società non avrebbe stipulato la presente polizza, la Società stessa ha il diritto di escludere motivatamente dall'assicurazione gli elementi ai quali l'aggravamento si riferisce, in quanto questi siano considerati separatamente nella polizza.

Se la variazione implica aggravamento che comporti un premio maggiore in misura superiore al 10% del premio inizialmente previsto, a condizione che venga fornita per iscritto adeguata motivazione, la Società può richiedere la relativa modificazione alle condizioni di premio in corso. Nel caso in cui il Contraente non accetti le nuove condizioni, la Polizza rimane invariata.

Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo il premio previsto con la stipulazione della presente polizza è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

#### **Art. 9 - Obblighi della Società nella gestione dei sinistri**

La Società si impegna a fornire alla Contraente, con cadenza quadrimestrale oppure ad esplicita richiesta della Contraente, una informativa completa e dettagliata in merito allo stato dei sinistri denunciati, contenente le seguenti informazioni: data accadimento del sinistro - data denuncia - n. danno - controparte - importo preventivato/riservato - importo pagato - data pagamento - tipologia del danno a cose o a persone - causa del sinistro.

Le parti danno atto che la disposizione di cui sopra è essenziale per la corretta esecuzione delle obbligazioni di polizza, essendo espressamente prevista nel reciproco interesse di una ordinata ed efficace gestione dei sinistri e nell'ottica di un'adeguata e puntuale verifica dell'andamento della sinistrosità.

#### **Art. 10 – Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 180 giorni. In tale caso essa, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, o qualunque altro atto della Società, non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa ad avvalersi della facoltà di recesso.

#### **Art. 11 - Gestione delle vertenze di danno**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il

SERVIZI ASSICURATIVI PER LA PROTEZIONE CIVILE  
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi

---

rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce e non assume spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati.

La Società non risponde di multe od ammende.

**Art. 12 - Buona fede**

L'omissione delle dichiarazioni da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete o inesatte dichiarazioni all'atto dell'emissione della presente polizza e successive variazioni, non pregiudica il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

**Art. 13 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

**Art. 14 - Foro competente**

Foro competente è quello di Trieste.

**Art. 15 - Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non previsto specificatamente dal presente capitolato valgono le norme del Codice Civile e le norme di cui alla legge e al regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato.

**Art. 16 - Validità esclusiva delle norme dattiloscritte e stipulazione del contratto di assicurazione**

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del premio: le condizioni assicurative del contratto sono infatti costituite esclusivamente dai contenuti della presente polizza che costituirà, in allegato, parte integrante dei suddetti moduli a stampa.

**Art. 17 - Interpretazione del contratto**

Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

**Art. 18 - Raggruppamento temporaneo d'Imprese o Coassicurazione - Estratto Unico (articolo opzionale da compilare solo in caso di costituzione di RTI o Coassicurazione)**

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società di seguito indicate costituite in.....(indicare Coassicurazione o Raggruppamento temporaneo d'Imprese): .....

La Società Delegataria/Capogruppo è .....

SERVIZI ASSICURATIVI PER LA PROTEZIONE CIVILE  
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi

---

Tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso, alla disdetta, agli atti interruttivi della prescrizione ecc..) saranno intrattenuti dalla Contraente con la suddetta Società Delegataria/Capogruppo, che dovrà a sua volta informare le Coassicuratrici/Raggruppate. Le Coassicuratrici/Raggruppate sono pertanto tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutte le comunicazioni, gli atti di gestione (compresa la gestione dei sinistri), nonché ogni modificazione del contratto compiuti dalla Delegataria/Capogruppo per conto comune.

La Delegataria/Capogruppo dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici/Raggruppate sopra indicate a firmare in loro nome e per loro conto tutti gli atti contrattuali. Società Delegataria/Capogruppo, la firma in calce ad eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici/Raggruppate che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

La Delegataria/Capogruppo è anche incaricata dalle Coassicuratrici/Raggruppate dell'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dalla Contraente in dipendenza del contratto, contro il rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio, la Delegataria/Capogruppo può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici/Raggruppate con altra propria rilasciata in loro nome.

La Delegataria/Capogruppo è obbligata ad avvertire le Coassicuratrici/Raggruppate in caso di giudizio le quali sono tenute a conferire alla Delegataria/Capogruppo la rappresentanza nelle liti.

#### **Art. 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'Impresa assicuratrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., tra i quali in particolare gli obblighi di seguito richiamati.
2. L'Impresa assicuratrice si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso le banche o presso la società Poste italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Nel caso di utilizzo di altri conti, entro sette giorni dall'accensione del nuovo conto corrente o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, l'affidatario comunica alla Protezione civile della Regione gli estremi identificativi del conto corrente, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
3. L'Impresa assicuratrice si obbliga ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con eventuali subcontraenti, stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Tale clausola deve essere inserita a pena di nullità assoluta del contratto e l'affidatario si obbliga a trasmettere alla Protezione civile della Regione copia dei citati contratti.
4. L'Impresa assicuratrice che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. ne dà immediata comunicazione alla Protezione civile della Regione e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia di Udine.
5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del comma 8 del precitato art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

#### **Art. 20 - Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si forniscono le seguenti informazioni:  
- finalità del trattamento dei dati: i dati forniti dall'Impresa assicuratrice sono necessari per la stipula e l'esecuzione del presente contratto;

SERVIZI ASSICURATIVI PER LA PROTEZIONE CIVILE  
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi

---

- modalità del trattamento dei dati: il trattamento sarà effettuato in forma analogica e digitale a cura della Protezione Civile della Regione;
  - natura del conferimento dei dati: il conferimento dei dati è obbligatorio per la stipula del presente contratto e per l'esecuzione dello stesso;
  - categoria dei soggetti ai quali vengono comunicati: ad altri Enti pubblici, agli Enti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, istituti di credito per la gestione dei rapporti dei diretti interessati e ai soggetti interessati per l'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamento;
  - titolare del trattamento dei dati relativi alla presente procedura è la Protezione Civile della Regione;
  - il Responsabile del trattamento dei dati relativi alla procedura medesima è Direttore centrale pro tempore;
  - per la parte informatizzata, responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio n. 112, pianificazione, centro funzionale decentrato (cfd) e sistemi tecnologici.
2. L'Impresa assicuratrice può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

#### **Art. 21 - Codice di comportamento**

1. Si richiama il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con DPR 16 aprile 2013, n. 62, e si richiama specificamente il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con D.P.Reg. n. 039/Pres. dd. 24/02/2015 (pubblicato nel BUR dd. 11/03/2015, link: <http://bur.regione.fvg.it/newbur/visionaBUR?bnum=2015/03/11/10>), quest'ultimo da considerarsi quale parte integrante del presente contratto, sebbene non allegato. In ottemperanza dell'articolo 2 del Codice, gli obblighi di condotta previsti dallo stesso per i dipendenti pubblici sono estesi anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Impresa assicuratrice. L'Impresa assicuratrice garantisce pertanto che tutti i soggetti incardinati a qualsiasi titolo nella propria organizzazione, che abbiano contatti, per ragioni legate all'esecuzione del presente contratto, con dipendenti della Protezione Civile della Regione, prendano visione del codice di comportamento di cui sopra.
2. La Protezione Civile della Regione ha la facoltà di risolvere il contratto in caso di violazione da parte del contraente degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia in ragione della gravità della violazione.
3. L'Impresa assicuratrice non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti regionali che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione regionale, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Le violazioni di dette disposizioni comportano la nullità del presente contratto.
4. E' fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

### **Art. 22 - Segreto professionale ed obbligo di riservatezza**

1. L'Impresa assicuratrice, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni subiti dalla Protezione Civile, non dovrà divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all'attività svolta dalla Protezione Civile o di terzi di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali; si impegna inoltre a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note ed elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia eventualmente venuto in possesso in ragione dell'espletamento del servizio.
2. L'Impresa assicuratrice si impegna pertanto all'osservanza del segreto professionale, richiamando l'attenzione dei propri dipendenti su quanto disposto dall'art. 622 del Codice penale, nonché dal T.U. sulla tutela dei dati personali D.Lgs. 196/2003.

### **Art. 23 - Tutela dei lavoratori dipendenti**

1. L'Impresa assicuratrice assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e si impegna ad osservare le vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti.

## **CAPITOLO 4: CATEGORIE DI ASSICURATI, MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI, TASSI E PREMI**

### **Art. 1: Categorie e parametri per il calcolo del premio**

#### **Art.1.1 Dipendenti della Protezione civile della Regione: parametri di calcolo del premio e regolazione dello stesso**

Con riferimento ai dipendenti della Protezione civile della Regione, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, e al personale temporaneo in somministrazione ai sensi della L. 196/97 che prestano servizio presso la Protezione civile della Regione, il parametro assunto per il calcolo del premio è il numero di tali dipendenti attualmente in servizio presso la Protezione civile della Regione.

I suddetti dipendenti sono da suddividere in due tipologie:

#### ***Art. 1.1.1: 1<sup>a</sup> tipologia: I dipendenti di Pronto Intervento (nella formula indicati come "dipendenti P.I.")***

Si tratta dei dipendenti della Protezione civile della Regione che durante l'anno, per loro professionalità, intervengono in modo continuativo a causa dell'attività peculiare del settore della protezione civile caratterizzata da frequenti emergenze.

Tali dipendenti attualmente sono 66 ed i loro nominativi verranno inseriti, a inizio contratto, in una lista che la Protezione civile della Regione trasmetterà alla Società assicuratrice e che si impegnerà a mantenere aggiornata.

#### ***Art. 1.1.2: 2<sup>a</sup> tipologia: i dipendenti che non sono di Pronto Intervento (nella formula indicati come "dipendenti N.P.I.")***

Si tratta dei dipendenti della Protezione civile della Regione che per loro professionalità, lavorano prevalentemente negli uffici della Protezione civile della Regione, ma che tuttavia in situazioni di emergenza possono partecipare ad interventi della Protezione civile della Regione, direttamente sui luoghi in cui sono avvenuti gli eventi calamitosi.

Tali dipendenti vengono calcolati preventivamente in 34 ed i loro nominativi verranno indicati, ogni

SERVIZI ASSICURATIVI PER LA PROTEZIONE CIVILE  
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi

---

volta che interverranno in situazioni di emergenza, su un apposito registro che verrà tenuto dalla Protezione civile della Regione.

Ai fini della regolazione del premio (vedasi art. 4, cap. 3), a conclusione di ogni periodo assicurativo, la Contraente dichiarerà il numero dei dipendenti appartenenti alle due tipologie, risultante a tale data. Sul saldo risultante tra il consuntivo ed il numero degli assicurati sopra previsto, verrà applicato il 50% del premio pro-capite per calcolare il conguaglio a debito/credito.

**Art. 1.2 Altri operatori di Protezione Civile: parametri di calcolo del premio e regolazione dello stesso**

Con riferimento a:

- i volontari siano essi: i volontari dei Gruppi comunali di protezione civile; i volontari delle Associazioni di volontariato, previa autorizzazione della Protezione civile della Regione; i volontari singoli ad alta specializzazione iscritti nell'elenco regionale, allorché vengano attivati dalla Protezione civile della Regione;
- i dipendenti siano essi: i dipendenti di altre Direzioni o Enti locali allorché operino alle dipendenze della Protezione civile della Regione, i dipendenti della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna impegnati nelle operazioni di repressione degli incendi boschivi o in esercitazioni antincendio programmate in accordo con la Protezione civile della Regione;
- i Sindaci ed i soggetti, non rientranti nei punti precedenti, incaricati dal Sindaco o dai funzionari della Protezione civile della Regione, per operazioni di soccorso in emergenza o in vista di rischio di emergenza, ivi comprese persone che prestano la propria opera sulla base di un rapporto convenzionale o di collaborazione varia occasionale o continuativa con la Protezione Civile della Regione, operatori del servizio civile che prestano la propria opera per la Protezione Civile della Regione, beneficiari di assegni di ricerca e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture della Protezione civile della Regione.

Il parametro assunto per il calcolo del premio è costituito dal numero annuo di giornate/persona, che è stimato in via preventiva pari a 50.000.

**Art. 1.3 I soggetti, anche minorenni, che nell'ambito di progetti di informazione/formazione rivolti alla popolazione sulle tematiche della sicurezza e realizzati in collaborazione con la Protezione Civile della Regione, dai Gruppi comunali o dalle Associazioni di volontariato di Protezione Civile o da altri Enti comunque autorizzati dalla Protezione Civile della Regione, partecipano alle attività di cui al punto B delle descrizioni generali della presente polizza: parametri di calcolo del premio e regolazione dello stesso**

Il parametro assunto per il calcolo del premio è costituito dal numero annuo di giornate/persona che è stimato in via preventiva pari a 1400, regolabile a fine annualità sulla base del dato effettivo comunicato dalla Contraente.